



# COMUNE DI TAVOLETO

Provincia di Pesaro e Urbino

## COPIA

### DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **26** Del **08-09-14**

-----  
**Oggetto: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.**  
-----

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

=====

GRESTA NELLO	P	TOMASSOLI STEFANO	P
DI BENEDETTI DANILO	P	BORGOGNONI GIULIA	P
AMADORI ANGELO	P	BELLETTINI LUIGI	P
ROSA MIRCA	P	SIVIERI ANDREA	P
QUADRELLI MANUELA	P	GIULIANI ENZO	P
SANTONI WILLIAM	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor GRESTA NELLO nella sua qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Dr. Cancellieri Michele.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

-----  
Premesso che ai sensi dell'art. 42 del T.U.O.E.L., la competenza a deliberare in materia spetta al Consiglio Comunale;

Preso atto dello Statuto Comunale, nonchè del relativo e pertinente regolamento comunale di attuazione;

Attesa la propria competenza in merito ai sensi del T.U.O.E.L. art. 42.

Visti gli allegati pareri.

La seduta è pubblica.

**Il Sindaco sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:**

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTO il Decreto Ministero Interno del 18.07.2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23.07.2014**, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è **ulteriormente differito al 30 settembre 2014**;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ---- odierna seduta, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art.

1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 9 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2014 (€)
Servizio :	Costi	
Pubblica sicurezza e vigilanza	“ Esercizio	42.294,00
Viabilità, verde pubblico, Segnaletica stradale	“ Esercizio “ Interessi passivi	25.700,00 34.538,00
Illuminazione Pubblica	“ Esercizio	39.000,00
Tutela degli edifici ed aree comunali	“ Esercizio	7.800,00
Anagrafe, Stato Civile,	“ Esercizio	39.116,00

Elettorale e servizio statistica		
<b>TOTALE</b>		<b>188.448,00</b>

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n 16 del 19.11.2013, le aliquote dell'imposta municipale propria attualmente in vigore sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	1,06%
Aliquota abitazione principale e pertinenze	0,40%
Altre aliquote (Cat. D e C3)	1,00%
Aliquota immobili ad uso abitativo, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado e immobili di cittadini AIRE;	0,76%
Aliquota immobili concessi in locazione con contratto regolare di affitto.	0,86%

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire l'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

- 2,5 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze.

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad €32.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 16,98%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 32.000
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 188.448,00
Differenza (B-A)	€152.648,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	16,98%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

### **PROPONE**

- 1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
  - 2,5 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze;
- 2) Di dare atto che:
  - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147
  - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 16,98 %;
- 3) - Di dare atto che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;

- 4) -Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
- 5) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
- 7) di disporre che l'adempimento relativo al pagamento del tributo per i servizi indivisibili, dovrà avvenire in due rate coincidenti con le scadenze rispettivamente del : **16 ottobre 2014 e 16 Dicembre 2014;**
- 8) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL DLgs. 267/2000;

Dopo l'esposizione del Segretario intervengono i Consiglieri:

Sivieri – Ritiene non sufficientemente motivata e giustificata l'applicazione al massimo dell'imposta sull'abitazione principale.

Bellettini – Fa presente che con questa delibera, come dimostrato oggi da un articolo del Sole 24 Ore, anche i cittadini di Tavoleto pagheranno di più di quanto pagavano prima con l'IMU sulla 1<sup>a</sup> casa.

La giustificazione dell'Amministrazione è solo quella di dover finanziare i tagli del governo ma tale motivazione potrà essere verificata solo dopo che gli verrà presentato il Bilancio 2014.

Fa presente che i Comuni limitrofi (Auditore e Montecalvo) hanno comunque applicato aliquote inferiori.

Questa sembra la strada più semplice per pareggiare il bilancio mentre invece si potevano trovare risparmi su altre spese.

Sindaco – La necessità di applicare la TASI è stata vagliata attentamente anche cercando entrate alternative e tutte le possibili soluzioni alternative. Nemmeno con gli accertamenti tributari si poteva riuscire ragionevolmente a garantire una entrata simile.

Il Comune di Tavoleto ha avuto come gli altri Comuni i tagli progressivi ai trasferimenti dello Stato che per il 2014 comportano circa €. 100.000,00. Sin'ora si era riusciti a tamponare la situazione applicando le tariffe al minimo ma quest'anno è di fatto impossibile. Abbiamo cercato tutte le possibili soluzioni alternative conoscendo la grave situazione economica delle famiglie di Tavoleto e certamente avremmo preferito non essere costretti ad applicare anche questa nuova tassa.

Bellettini – Ritiene sia necessaria maggiore attenzione alla spesa comunale e per tale motivo esprimono il loro parere contrario.

Ribadisce che inoltre è mancato il coinvolgimento della minoranza in una scelta così importante.

Dopo ampia discussione il Sindaco invita alla votazione con il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n 11  
favorevoli n. 8  
contrari n. 3 (Minoranza )  
astenuti n. /

### **DELIBERA**

- 1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione soprariportata;
- 2) *di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL DLgs. 267/2000.*

Consiglieri presenti e votanti n 11  
favorevoli n. 8  
contrari n. 3 (Minoranza )  
astenuti n. /

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:

-----  
**Oggetto: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE  
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.**  
-----

**Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 53 Legge 08.06.1998 n. 142 come  
modificato dall'art. 17 c. 68 e c. 85 della Legge 15.05.1997 n. 127.**

=====

**PARERE DI REGOLARITA` TECNICA**

Visto con parere Favorevole

Lì, 03-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
f.to RAG. ARCANGELI CLEMENTINA

=====

**PARERE DI REGOLARITA' CONTAB.**

Visto con parere Favorevole

Lì, 03-09-2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
f.to RAG. ARCANGELI CLEMENTINA

=====

Proposta approvata dal Consiglio Comunale

Questo documento è allegato alla corrispondente deliberazione  
n. 26 del 08-09-14.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario  
f.to Dr. Cancellieri Michele

Il Sindaco  
f.to GRESTA NELLO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo statuto comunale,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla Residenza Comunale, li **09-09-14**.

**Il Responsabile del Servizio**

-----

-----  
**E' copia conforme all'originale da servire per uso amm.vo.**  
**Dalla Residenza Comunale, li 09-09-14.**

**Il Segretario**  
**Dr. Cancellieri Michele**

-----  
Prot. n.

Li 09-09-14

Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09-09-014 al 24-09-14, ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla Residenza Comunale, li **24-09-14**

**Il Responsabile del Servizio**

-----